

Ente di appartenenza<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Ufficio/Comando di \_\_\_\_\_

All'Ufficio anagrafe

del Comune di Campogalliano

Premesso che, come previsto dall'articolo 37 del regolamento anagrafico DPR 30.5.1989, n. 223, è stata raggiunta una preventiva intesa<sup>2</sup> tra questo ente e l'Ufficio anagrafe del Comune di Campogalliano, per esigenze istituzionali

**SI CHIEDE DI CONSENTIRE L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DIRETTA DEGLI ATTI ANAGRAFICI**

ai seguenti operatori, tutti personalmente incaricati e autorizzati a tal fine da questo Ufficio/Comando.

• Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) \_\_\_\_\_

• Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) \_\_\_\_\_

• Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) \_\_\_\_\_

I suddetti operatori sono tenuti ad esibire la presente richiesta/autorizzazione ed un valido documento di riconoscimento e devono attenersi alle modalità concordate nella intesa sopra citata. Per le esigenze connesse alla presente, l'Ufficiale d'anagrafe può contattare questo Ufficio/Comando

telefonando al numero \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO/COMANDO DI APPARTENENZA

TIMBRO DELL'ENTE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, ecc.

<sup>2</sup> Articolo 37, comma 4, regolamento anagrafico

**Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.**

Publicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.

---

Articolo 37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici] (1).

3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture] (2).

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

---

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.